

locchè non fu poi al cadere dell'aristocrazia, lasciando esso banco un debito di ducati 44,194,224:21; debito forse non enorme se paragonato a quello d'altri Stati d'Europa.

Solo nel 1806 si venne a provvedimento sulla predetta deficienza, mediante il decreto 28 luglio del cessato governo italico, col quale, aprendosi la insinuazione e liquidazione delle somme a debito della zecca e banco-giro di Venezia, vennero poi in parte ammesse all'iscrizione sul monte del regno godenti frutto, ed in parte soddisfatte. — A convincersi di ciò, serve il reso-conto del ministro delle finanze, ove emerge che al 1.^o gennajo 1812, nell'esposto iscritto debito pubblico, stanno incorporate lire 88,772,604 di capitale, e l'annuo corrispondente frutto di lire 1,330,858 di ragione de' creditori del banco-giro e zecca di Venezia: ammontare che eguaglia quasi il difetto lasciato dalla repubblica.

Fin d'allora, unito così esso banco al monte di Milano, S. M. I. R. A. fece sapere, colla patente 12 febbrajo 1816, aver principio il pagamento del debito consolidato in uno a quello dei pro spettanti alle comuni, che vendendo i loro beni aveano versato nella cassa dello Stato il ricavato.

Successivamente, con l'altra patente 27 agosto 1820, in Milano fu creato un nuovo monte pel regno Lombardo-Veneto, portando in esso tutto il debito di pubblica ragione, e quindi anche il monte anteriore già esistente in Milano al tempo del governo italico. — Pel passaggio poi del debito dal vecchio monte al nuovo, fu istituita pure in Milano la così detta commissione liquidatrice. — E la sistemazione di tale nuovo monte diede argomento ad una terza sovrana patente 24 maggio 1822, la quale dispose le di lui attribuzioni, nonchè la sua dotazione, tanto per l'ammortizzazione del debito, che alla contribuzione degli interessi. — Così poi, alla esecuzione di tutte le summentovate sovrane disposizioni, come dall'adottato in proposito dal congresso in Vienna, diedero mano sì la commissione diplomatica eretta a Milano dalle potenze interessate nel regno d'Italia, che la commissione liquidatrice succitata.